

N° 41/22 Prot.



## TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA

Oggetto: *Verifiche attinenti al possesso e alla esibizione della certificazione verde COVIDS-19 (c.d. green pass) base per alcune categorie di soggetti: modifiche introdotte dal D.L 7 gennaio 2022 n. 1.*

Il Presidente

Visti:

- il D.L. 21 settembre 2021, n. 127;
- il D.L. 1° aprile 2021, n. 44;
- il D.L. 22 aprile 2021, n. 52;
- il D.L. decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1;
- le linee guida personale PA della Funzione Pubblica-Salute Pubblica per la verifica del possesso della certificazione verde del 9 ottobre 2021;

Visto, in particolare, l'art. 3 del D.L. n. 1/2022, il quale:

- *estende "ai difensori, ai consulenti, ai periti e agli altri ausiliari del magistrato estranei all'amministrazione della giustizia" l'obbligo di possesso della certificazione verde COVID-19 (c.d. green pass) base per accedere agli uffici giudiziari di cui all'art. 9-sexies del D.L. n. 22/2021, convertito con modificazioni dalla L. n. 87/2021, e succ. modif;*
- *stabilisce che le disposizioni di detta norma non si applicano (soltanto) "ai testimoni e alle parti del processo";*
- *precisa che l'assenza del difensore conseguente al mancato possesso o alla mancata esibizione della certificazione verde COVID-19 di cui al comma 1 non costituisce impossibilità di comparire per legittimo impedimento";*

Visto il provvedimento emesso dal Procuratore Generale presso la Corte di appello di Reggio Calabria in data odierna, con il quale, ad integrazione dei propri provvedimenti in data 1° ottobre e 14 ottobre 2021 (prot. 5808 e 5809) è stato disposto che:

- 1) Dal 8 gennaio 2022 e sino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria l'obbligo di possesso e di esibizione del green pass di base è esteso ai difensori, ai consulenti, ai periti e agli altri ausiliari del magistrato estranei all'amministrazione della giustizia e permane per i magistrati ordinari, onorari, giudici popolari, personale amministrativo, soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso gli uffici giudiziari, compresi, quindi, gli agenti e gli ufficiali di polizia giudiziaria e i soggetti, appartenenti o meno ad una amministrazione pubblica, il personale tecnico informatico, delle pulizie ed altri in genere che svolgono la propria attività in una sede giudiziaria.

Rimangono esclusi dal controllo i testimoni e le altre parti del processo;

- 2) dal 1° febbraio 2022 e sino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria, tutti i

soggetti diversi da quelli sopra indicati (ad esempio il pubblico e gli utenti) - ad esclusione dei testimoni e delle altre parti del processo - possono accedere agli uffici giudiziari solo se posseggono ed esibiscono il *cd. green pass* di base;

- 3) dal 15 febbraio 2022 e sino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria tutti i soggetti indicati nei capi 1) e 2) che abbiano compiuto il 50° anno di età entro il prossimo 15 giugno 2022, ad esclusione dei testimoni e delle altre parti del processo - possono accedere agli uffici giudiziari solo se muniti di *green pass* rafforzato o *cd. super green pass* previsto dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis) del D.L. n. 52 del 2021.

Ritenuto di dovere impartire immediate disposizioni per indicare le modalità di verifica e controllo del possesso e dell'esibizione dei *green pass* base da parte anche dei nuovi soggetti sopra indicati, al fine di consentirne l'accesso al Tribunale ed all'Ufficio del Giudice di Pace di Reggio Calabria;

ad integrazione del provvedimento in data 12 ottobre 2021 emesso dalla scrivente Presidente unitamente al Dirigente amministrativo;

dispone

1. a decorrere dalla data odierna e fino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria o comunque fino a nuove specifiche indicazioni da parte del legislatore, gli addetti alla vigilanza controlleranno che i seguenti soggetti:
  - difensori
  - consulenti
  - periti e altri ausiliari del magistrato estranei all'amministrazione della giustiziasiano in possesso della certificazione verde COVID- 19 (*cd. green pass*) base, in corso di validità, di cui al sopra citato art. 9, comma 2, del D.L. n. 22/2021, e la esibiscano all'atto dell'accesso.  
Sono esclusi dal controllo del possesso del *green pass* base i testimoni e le parti dei processi.
2. In caso di mancato possesso o di mancata esibizione di valido *green pass* da parte dei soggetti indicati al punto 1, non sarà consentito l'accesso.

Questa Presidenza procederà alla verifica del rispetto delle prescrizioni ed a tal fine si individua quale soggetto incaricato all'accertamento per il Tribunale di Reggio Calabria il Cancelliere Giampiero Perazzo ed il Funzionario Giuseppe Furci per l'Ufficio del Giudice di Pace.

Riserva ogni ulteriore provvedimento in ordine alle misure che riguardano la vaccinazione degli ultracinquantenni e alle diverse tempistiche.

Si comunichi immediatamente:

- Agli Addetti alla vigilanza e alla Società ATI Full Service - Sicur Center ed ai soggetti incaricati dell'accertamento come sopra individuati;
- Al Procuratore della Repubblica di Reggio Calabria;
- Ai Presidenti dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati di Reggio Calabria, Palmi e Locri;
- All'Ufficio del Giudice di pace di Reggio Calabria;
- Ai Magistrati del Tribunale e ai Giudici di pace di Reggio Calabria;
- Al Presidente della Corte di Appello di Reggio Calabria e al Procuratore Generale presso la Corte di Appello.

Si dispone la pubblicazione del presente provvedimento nel sito *web* del Tribunale di Reggio Calabria.

Reggio Calabria, 10 gennaio 2022

**IL PRESIDENTE**  
**dott.ssa MARIAGRAZIA LISA ARENA**

